

PO FEAMP ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA
Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.41

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

(sottomisura 1 – Art. 41, par. 1, lett. a), b), c), del Reg. UE n. 508/2014);

(sottomisura 2 – Art. 41, par. 2, del Reg. UE n. 508/2014).

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo Tematico | OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. | |
| Finalità | Migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici | |
| Obiettivi | In linea con l'Obiettivo Tematico 4 sostiene investimenti per migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci e per mitigare i cambiamenti climatici | |
| Beneficiari | Armatori di imbarcazioni da pesca - Proprietari di imbarcazioni da pesca. | |
| Enti finanziatori | Unione Europea Repubblica Italiana Regione Campania | Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014 e ss.mm.ii. Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 in data 25/11/2015. Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017. |

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 4 |
| 1 Ambito di applicazione del bando | 4 |
| 1.1 <i>Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)</i> | 4 |
| 1.2 <i>Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)</i> | 5 |
| 1.3 <i>Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)</i> | 5 |
| 1.4 <i>Periodo di validità del bando (ambito temporale)</i> | 5 |
| 1.5 <i>Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile</i> | 5 |
| DOMANDA DI SOSTEGNO | 7 |
| 2 Formalità di partecipazione al bando | 7 |
| 2.1 <i>Titolare della domanda di sostegno</i> | 7 |
| 2.2 <i>Redazione e recapito della domanda di sostegno</i> | 8 |
| 2.3 <i>Ricevibilità della domanda di sostegno</i> | 8 |
| AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO | 9 |
| 3 Caratterizzazione del richiedente | 9 |
| 3.1 <i>Requisiti soggettivi generali</i> | 9 |
| 3.1.1 <i>Requisiti di cui all'art. 106, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012</i> | 9 |
| 3.1.2 <i>Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014</i> | 10 |
| 3.1.3 <i>Requisiti soggettivi generali ulteriori</i> | 10 |
| 3.2 <i>Requisiti soggettivi specifici per la Misura</i> | 11 |
| 4 Caratterizzazione dell'operazione | 11 |
| 4.1 <i>Requisiti dell'operazione</i> | 11 |
| 4.2 <i>Criteri di selezione</i> | 13 |
| 5 Caratterizzazione della spesa | 16 |
| 5.1 <i>Categorie di spese ammissibili al finanziamento</i> | 16 |
| 5.2 <i>Spese non ammissibili al finanziamento</i> | 18 |
| 5.3 <i>Disposizioni specifiche in materia di ammissibilità della spesa</i> | 19 |
| 5.3.1 <i>Lavori</i> | 19 |
| 5.3.2 <i>Forniture di beni e servizi</i> | 20 |
| 5.3.3 <i>Spese generali</i> | 21 |
| 5.3.4 <i>Spese sostenute prima della pubblicazione del bando</i> | 22 |
| 6 Variazioni, verifiche, e concessione | 22 |
| 6.1 <i>Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno</i> | 22 |
| 6.2 <i>Procedimento di concessione del finanziamento</i> | 23 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 23 |
| 7 Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia | 23 |



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CAMPANIA

8 Altre disposizioni _____ 24

DOCUMENTAZIONE _____ 25

9 Documentazione a corredo dell'istanza _____ 25

9.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno _____ 25

9.2 Modelli allegati al bando _____ 27

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PO FEAMP Campania 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione della Misura 1.41 paragrafi 1 e 2 rispettivamente "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" e "Sostituzione motori" del Programma Operativo FEAMP Campania 2014/2020, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura è fissata in € 1.405.878,47 ed è così ripartita:

- € 1.074.109,97 per le operazioni relative alla Sottomisura 1;
- € 331.768,50 per le operazioni relative alla Sottomisura 2.

Eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione già disponibile.

L'Autorità di Gestione (AdG), Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), ha adottato i documenti di attuazione del PO¹. Il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) per la Regione Campania, Organismo Intermedio (OI), ha adottato i documenti di attuazione del PO regionale².

Responsabile di Misura (RdP) è la dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Responsabili dei procedimenti relativi all'ammissione al finanziamento e alla fase di realizzazione dell'operazione, sono le Unità Operative Dirigenziali (UOD) – Servizi Territoriali Provinciali (STP) di Caserta, Napoli e Salerno, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e forestali, in base al principio della localizzazione di cui al successivo par. 1.3, secondo la rispettiva competenza territoriale. Per le operazioni la cui localizzazione ricade nelle province di Avellino e Benevento l'UOD di riferimento è il STP di Caserta.

Il presente bando specifico di misura è integrato con le "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" (in seguito semplicemente "Disposizioni comuni"), di cui sotto al paragrafo 7.

1.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui al capitolo 1.2 del presente Bando di Misura, **esclusivamente**

- gli armatori di pescherecci;
- i proprietari di imbarcazioni da pesca.

¹ Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Criteri di Selezione; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura; Linee guida per le Spese Ammissibili; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. Si segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.

²Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, adottato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 277 del 05/10/2017, e successive revisioni.

1.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

La Misura prevede investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica ed a mitigare la cause che determinano i cambiamenti climatici in linea, in linea con l'obiettivo tematico 4 che sostiene la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 4)

La misura 1.41 si articola nelle seguenti 2 sottomisure:

Sottomisura 1

Si riferisce alle iniziative previste dall'articolo 41, par. 1 lettera a) del Reg. (UE) 508/2014, volta a sostenere le seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (lettera a).

Sottomisura 2

Si riferisce alle iniziative previste dall'articolo 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, volte a sostenere la sostituzione motori al fine di aumentare l'efficienza energetica e a promuovere la conversione delle imprese verso fonti rinnovabili di energia, mediante:

- a) la sostituzione dei motori principali o ausiliari.

1.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale dell'impresa, ovvero alla residenza del richiedente qualora questo sia una persona fisica (proprietario).

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

1.5 Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile

L'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, prevede che, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, l'importo del contributo pubblico è pari al 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

In deroga al par. 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, in attuazione a quanto previsto nel par. 3 del medesimo articolo, se l'operazione soddisfa tutti i seguenti criteri:

1. interesse collettivo,
2. beneficiario collettivo,
3. elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

l'intensità dell'aiuto è:

- pari al 80%³ della spesa totale ammissibile, nel caso in cui il beneficiario realizzi un investimento finalizzato a migliorare le performance aziendale della propria collettività;
- pari al 90%⁴ della spesa totale ammissibile, nel caso in cui il beneficiario realizzi un investimento finalizzato a migliorare le performance aziendale di una collettività ben più ampia del soggetto collettivo che ha presentato istanza.

In deroga al par. 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (Allegato I al Reg. UE 508/2014):

| TIPO DI INTERVENTI | PUNTI PERCENTUALI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ⁵ | aumento del 30% |
| Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 – Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca <i>(non applicabile agli interventi di cui alla sottomisura 1)</i> | aumento del 10% |
| Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali <i>(non applicabile agli interventi di cui alla sottomisura 1)</i> | aumento del 25% |
| Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI (Piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) | riduzione del 20% |
| Interventi a norma dell'art. 41 paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o accessori <i>(non applicabile agli interventi di cui alla sottomisura 1)</i> | riduzione del 20% |

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle lettere a) e b), ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

In relazione a quanto descritto **l'intensità di aiuto pubblico per le operazioni cofinanziate nell'ambito dell'art. 41 paragrafo 2 non può superare il 30% della spesa ammissibile.**

Le operazioni a valere sulla Misura 1.41, par. 2, ai sensi del par. 8 dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014, le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale, ovvero la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione ed operanti

³ Per maggiori dettagli si rimanda al par. 2.2 delle "Disposizioni Comuni".

⁴ Per maggiori dettagli si rimanda al par. 2.2 delle "Disposizioni Comuni".

⁵ Per pesca costiera artigianale si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto, e comunque di stazza inferiore a 15 GT, che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione ed operanti all'interno delle 12 miglia nautiche dalla costa. Per beneficiare dell'aumento di 30 punti percentuali sul cofinanziamento dell'operazione occorre che gli interventi siano effettivamente connessi alla pesca costiera artigianale e che migliorano le condizioni di questo settore.

all'interno delle 12 miglia nautiche dalla costa, **sono trattate in via prioritaria fino al 60% della dotazione finanziata ai fini della sostituzione o dell'ammodernamento dei motori.**

La spesa massima ammissibile per singola operazione, **relativamente alle operazioni che riguardano interventi su imbarcazioni**, è fissata come segue:

l'importo della spesa massima ammissibile è calcolata per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione, ed è funzione del numero di GT, calcolato in base alla seguente tabella:

| Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Spesa massima ammissibile (€) per singolo peschereccio |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $1 \leq GT < 5$ | $((12.650 * GT) + 5.800)$ |
| $5 \leq GT < 10$ | $((11.775 * GT) + 10.175)$ |
| $10 \leq GT < 25$ | $((5.750 * GT) + 71.300)$ |
| $25 \leq GT < 100$ | $((4.830 * GT) + 94.300)$ |
| $100 \leq GT < 300$ | $((3.105 * GT) + 266.800)$ |
| $300 \leq GT < 500$ | $((2.530 * GT) + 439.300)$ |
| $500 \leq GT$ | $((1.380 * GT) + 1.014.300)$ |

Nel calcolo di cui sopra non si tiene conto degli acquisti che non sono pertinenza dell'imbarcazione, e non si tiene conto delle spese generali.

La spesa massima ammissibile è data dal valore scaturente dall'applicazione delle formule di cui in tabella, cui si aggiunge il 4,3% dello stesso, dovuto all'aumento dei tassi di inflazione registrati a partire dall'anno 2014.

Si precisa che la spesa massima ammissibile di cui alla tabella sovrastante costituisce limite al finanziamento concesso ad una medesima imbarcazione, complessivamente per la Misura 1.41 di cui al presente Bando, e per la Misura 1.32, di cui al Bando specifico al quale si rinvia.

Il beneficiario, in caso di superamento della spesa massima ammissibile, è obbligato alla esplicita dichiarazione d'accoglienza della spesa eccedente, pena la non ammissibilità.

Nel caso di più imbarcazioni partecipanti alla richiesta di contributo, la spesa massima ammissibile sarà uguale alla somma della spesa massima per ogni imbarcazione calcolata secondo la tabella precedente. Ciascun richiedente, nell'ambito del presente bando, può presentare una sola istanza di finanziamento.

DOMANDA DI SOSTEGNO

2 Formalità di partecipazione al bando

2.1 Titolare della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata dall'armatore ovvero dal proprietario del peschereccio direttamente interessato all'operazione.

Nel caso di interventi su imbarcazioni, il pescatore, che ne sia armatore diverso dal/i proprietario/i, non può presentare la domanda di sostegno senza l'autorizzazione del/i proprietario/i.

Nel caso di interventi su imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da uno solo dei proprietari, previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i.

Nel caso di interventi su imbarcazioni, il proprietario persona fisica ma non armatore è tenuto a presentare atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.

2.2 Redazione e recapito della domanda di sostegno

La domanda può essere inoltrata a mezzo Raccomandata a/r, o consegnata a mano nei giorni di apertura al pubblico, oppure a mezzo PEC, sempre indirizzata alle UOD competenti sotto indicate.

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mano; è ritenuta valida unicamente la data e l'ora di acquisizione presso l'Ente; l'Amministrazione non risponde dei ritardi imputabili al servizio postale o di recapito. La domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo PEC.

Il plico, contenente la domanda e la documentazione, inoltrato per Raccomandata a/r o consegnata a mano, deve pervenire sigillato e integro, riportare sul frontespizio il destinatario e la dicitura "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 1.41 – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____"; se la domanda è inoltrata a mezzo PEC detta dicitura va indicata in oggetto.

La domanda di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato, e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti.

La domanda deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del richiedente persona fisica, o del legale rappresentante del richiedente persona giuridica, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Competenti a ricevere le domande di sostegno sono le Unità Operative Dirigenziali (UOD) individuate al par. 2 del presente bando quali responsabili dei procedimenti. Le domande vanno a loro indirizzate o consegnate, in base al principio della localizzazione di cui al par. 1.3 del presente bando, secondo la rispettiva competenza territoriale. Per le operazioni la cui localizzazione ricade nelle province di Avellino e Benevento l'UOD di riferimento è il STP di Caserta. Di seguito ne sono riportati i recapiti:

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta

Viale Carlo III c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)

pec: uod.500712@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli

via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli

pec: uod.500713@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno

Via Generale Clark, 103 – 84100 Salerno

pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;

2. pervenuta oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo Raccomandata a/r o consegnata a mano; inviata oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo PEC;
3. il plico non è integro, in caso di consegna a mano o recapito per Raccomandata a/r;
4. assenza dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando);
5. assenza del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica / Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni.

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

3 Caratterizzazione del richiedente

Il richiedente deve possedere tutti i requisiti soggettivi, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I requisiti per i quali è dovuto il mantenimento anche dopo la presentazione della domanda di sostegno sono espressamente indicati nei successivi paragrafi.

I requisiti soggettivi per l'accesso alle misure del FEAMP sono previsti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 966/2012 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 106, par. 1, determina le cause di esclusione dei procedimenti di appalto, e all'art. 131, par. 4, le estende ai procedimenti di sovvenzione; e dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità ai finanziamenti del fondo. Altri requisiti soggettivi sono indicati anche nei documenti "Criteri di ammissibilità", "Disposizioni Attuative parte A – Generali", e "Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura" adottati dall'AdG nazionale, e dal presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 Requisiti di cui all'art. 106⁶, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

⁶ Si segnala che l'art. 106 è stato attuato con Reg. Delegato (UE) n. 1268/2012 artt. da 141 a 143.

- c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici (*concedenti*);
- d) che non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice (*concedente*) o del paese dove deve essere eseguito l'appalto (*realizzata l'operazione*);
- e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
- f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'art. 109, par. 1 del medesimo regolamento.

3.1.2 *Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014*

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁷ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) (*omesso perché non pertinente alla misura del presente bando*).

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁸, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10⁹, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

3.1.3 *Requisiti soggettivi generali ulteriori*

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

⁷ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

⁸ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

⁹ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
3. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
5. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

3.2 Requisiti soggettivi specifici per la Misura

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere alla Misura di finanziamento, in occasione del presente bando:

1. essere armatore ovvero proprietario, come definito al par. 1.1 del presente bando;
2. avere sede legale, ovvero essere residente nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, in uno dei comuni della regione Campania;
3. (*se armatore dell'imbarcazione*) essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca;

4 Caratterizzazione dell'operazione

I requisiti dell'operazione per l'accesso alle misure del FEAMP sono previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), oltre che specificati nei documenti "Criteri di ammissibilità", "Disposizioni Attuative parte A – Generali", e "Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura" adottati dall'AdG nazionale, e dal presente bando.

4.1 Requisiti dell'operazione

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 1.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione, se già avviata, non sia già conclusa, come previsto dall'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. la progettazione sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione;

6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 18 mesi;
7. nel caso in cui l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca queste devono essere iscritte nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
8. nel caso in cui l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca queste devono essere dotate di licenza di pesca, ovvero di attestazione provvisoria, in corso di validità, riportante gli attrezzi da pesca autorizzati per la cattura di specie ittiche in mare;
9. gli interventi relativi alla sottomisura 2 del paragrafo 1.2 inerenti la sostituzione ovvero l'ammodernamento dei motori principali o ausiliari, sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;
 - per pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore da sostituire;
 - per pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore da sostituire.La riduzione di potenza del motore di cui ai punti precedenti, può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.
10. per gli interventi relativi alla sottomisura 2 del paragrafo 1.2 inerenti la sostituzione ovvero l'ammodernamento dei motori principali o ausiliari, l'operazione è ammissibile solo per i pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento
11. per gli interventi relativi alla sottomisura 2 del paragrafo 1.2 inerenti la sostituzione ovvero l'ammodernamento dei motori principali o ausiliari, l'operazione è ammissibile a patto che i motori siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 "certificazione della potenza del motore". Infine, il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
12. gli interventi realizzati sull'imbarcazione da pesca oggetto del sostegno, di cui al paragrafo 1.2, lett. del presente bando, non devono produrre alcun aumento della capacità di pesca¹⁰ ovvero aumentare la capacità del peschereccio di individuare i pesci;
13. per gli interventi relativi alla sottomisura 1, inerenti la sostituzione della scafo in legno con altro in vetroresina (si vedano le spese ammissibili di cui al par. 5.1 lett. a), e nota 12, del presente bando), il sostegno può essere corrisposto esclusivamente in costanza del nulla osta alla sostituzione rilasciato dal MiPAAFT. Pertanto, all'atto della domanda di sostegno è sufficiente produrre prova della richiesta di nulla osta al MiPAAFT, ma il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo a seguito del rilascio di detto nulla osta. La documentazione aggiornata dell'imbarcazione dovrà essere presentata al più tardi alla richiesta di saldo del finanziamento.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai

¹⁰ Sono esclusi dagli interventi ammissibili anche quelli legati all'aumento della capacità di stivaggio del prodotto ittico del peschereccio

pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questo all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 65 co. 6 del Reg. (UE) 1303 del 2013 non sono selezionabili per il sostegno del FEAMP le operazioni già concluse. Per operazione già conclusa si intende quella portata materialmente a termine o completamente attuata prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Nel dettaglio:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente lavori sull'imbarcazione, l'operazione può essere definita completamente attuata quando l'opera raggiunge le finalità per cui è stata realizzata (dimostrato dalla relativa documentazione, ad es. certificazioni da parte dell'ente tecnico, ovvero della Capitaneria di Porto);
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che di lavori sull'imbarcazione, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

Se pertinenti, perché il finanziamento possa essere concesso in tutto o in parte, devono sussistere, già al momento della presentazione della domanda, le seguenti ulteriori condizioni:

1. *(qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca e la domanda di sostegno sia presentata dall'armatore non proprietario)* sussista formale autorizzazione resa dal/i proprietario/i alla presentazione della domanda di sostegno da parte dell'armatore, oltre che all'esecuzione dell'investimento e all'iscrizione dei consequenziali vincoli (tra cui quello derivante dall'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014);
2. *(qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà)* sussista formale autorizzazione resa dal/i caratista/i alla presentazione della domanda di sostegno da parte di uno dei proprietari, oltre che all'esecuzione dell'investimento e all'iscrizione dei consequenziali vincoli (tra cui quello derivante dall'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014);
3. *(qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca e la domanda di sostegno sia presentata dal proprietario non armatore)* sussista atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda;
4. *(qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca)* queste risultino iscritte nel Registro comunitario, nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
5. *(qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca)* l'imbarcazione non sia oggetto di aiuti pubblici per l'arresto definitivo ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014;
6. l'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

4.2 Criteri di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso alle misure del FEAMP sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata con assegnazione di un punteggio, con arrotondamento alla terza cifra decimale, in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari ad 1 con l'applicazione di almeno 2 criteri non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane¹¹.

Criteria di selezione per la sottomisura 1

| OPERAZIONE A REGIA | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| N | CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | Parametro | Valore del coefficiente (C) (0<C<1) | Peso (Ps) | Punteggio P=C*Ps |
| CRITERI TRASVERSALI (T) | | | | | |
| T1 | Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile (SR) | SR = NO | C = 0 | 0,5 | |
| | | SR = SI | C = 1 | | |
| T2 | Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale (Et) | Et ≥ 60 | C = 0 | 1 | |
| | | 50 ≤ Et < 60 | C = 0,25 | | |
| | | 40 ≤ Et < 50 | C = 0,50 | | |
| | | 30 ≤ Et < 40 | C = 0,75 | | |
| | | Et < 30 | C = 1 | | |
| CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE (T) | | | | | |
| T3 | Numero occupati dell'impresa (N) | 0 < Np ≤ 3 | C = 0 | 1 | |
| | | Np > 3 | C = 1 | | |
| CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE (O) | | | | | |
| O1 | Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Et) | Et ≤ 5 | C = 0 | 1 | |
| | | 5 < Et ≤ 10 | C = 0,25 | | |
| | | 10 < Et ≤ 15 | C = 0,50 | | |
| | | 15 < Et ≤ 20 | C = 0,75 | | |
| | | Et > 20 | C = 1 | | |
| O2 | L'operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 (PC) | PC = NO | C = 0 | 1 | |
| | | PC = SI | C = 1 | | |
| O3 | L'operazione prevede il coinvolgimento di un organismo scientifico/tecnico, relativamente alle lettere b) e c) (OST) | OST = NO | C = 0 | 0,5 | |
| | | OST = SI | C = 1 | | |

¹¹ Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale

Criteria di selezione per la sottomisura 2

| OPERAZIONE A REGIA | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| N | CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | Parametro | Valore del coefficiente (C) (0<C<1) | Peso (Ps) | Punteggio P=C*Ps |
| CRITERI TRASVERSALI (T) | | | | | |
| T1 | Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile (Sf) | Sf = NO | C = 0 | 0,5 | |
| | | Sf = SI | C = 1 | | |
| T2 | Minore età del richiedente, ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, senza rilevanza della frazione di anno (Et) | Et ≥ 60 | C = 0 | 1 | |
| | | 50 ≤ Et < 60 | C = 0,25 | | |
| | | 40 ≤ Et < 50 | C = 0,50 | | |
| | | 30 ≤ Et < 40 | C = 0,75 | | |
| | | Et < 30 | C = 1 | | |
| CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE (R) | | | | | |
| R1 | Il richiedente è beneficiario di sostegno per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1 dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 (Sost) | Sost = NO | C = 0 | 1 | |
| | | Sost = SI | C = 1 | | |
| CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE (O) | | | | | |
| O1 | L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari (Comb) | Comb = NO | C = 0 | 1 | |
| | | Comb = SI | C = 1 | | |
| O2 | Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6 dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 | N = 1 | C = 0 | 0,5 | |
| | | N > 1 | C = 1 | | |
| O3 | Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b) dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 (ΔkW) | ΔkW = 20% | C = 0 | 0,5 | |
| | | ΔkW > 20% | C = 1 | | |
| O4 | Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c) dell'art. 41 del Reg. UE n. 508/2014 (ΔkW) | ΔkW = 30% | C = 0 | 0,5 | |
| | | ΔkW > 30% | C = 1 | | |
| O5 | Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore principale) (KW) | kW = 0 | C = 0 | 0,5 | |
| | | kW ≥ 1 | C = 1 | | |
| O6 | Maggior numero di GT dell'imbarcazione | GT = 0 | C = 0 | 0,5 | |
| | | GT ≥ 1 | C = 1 | | |
| O7 | Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Et) | Et ≤ 5 | C = 0 | 1 | |
| | | 5 < Et ≤ 10 | C = 0,25 | | |
| | | 10 < Et ≤ 15 | C = 0,50 | | |
| | | 15 < Et ≤ 20 | C = 0,75 | | |
| | | Et > 20 | C = 1 | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|--|
| O8 | L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi (Cf) | CfM = NO | C = 0 | 0,5 | |
| | | CfM = SI | C = 1 | | |
| O9 | L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante (CfB) | CfB = NO | C = 0 | 0,5 | |
| | | CfB = SI | C = 1 | | |
| O10 | Età del motore principale, senza rilevanza della frazione di anno (EMP) | EMP < 20 | C = 0 | 1 | |
| | | 20 ≤ EMP < 35 | C = 0,5 | | |
| | | EMP ≥ 35 | C = 1 | | |
| O11 | Età del/dei motore/i ausiliario/i, senza rilevanza della frazione di anno (EMA) | EMP < 20 | C = 0 | 1 | |
| | | 20 ≤ EMP < 35 | C = 0,5 | | |
| | | EMP ≥ 35 | C = 1 | | |

Per agevolare l'istruttoria, al richiedente è chiesta la compilazione della medesima scheda, in autovalutazione, fino all'auto-attribuzione del punteggio finale.

5 Caratterizzazione della spesa

L'ammissibilità della spesa è disciplinata dal D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE", nonché dai documenti "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014/2020", "Disposizioni Attuative parte A – Generali" e "Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura", adottati dall'AdG nazionale.

In generale sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti con gli interventi ammissibili di cui al par. 1.2 del presente bando. In concreto sono ammissibili le spese per esecuzione di lavori e acquisto di beni e servizi, presenti nel piano aziendale, congrue, coerenti e attinenti ad esso, chiaramente e direttamente connesse e funzionali all'operazione.

A norma dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese, anche se già sostenute alla presentazione della domanda di sostegno, sono ammissibili se pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra il 25 novembre 2015 (data di approvazione del PO FEAMP nazionale da parte della Commissione Europea), e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020).

La spesa eccedente i limiti di finanziamento per operazione di cui al presente bando, o la spesa non ammessa al finanziamento ma necessaria alla realizzazione dell'operazione così come progettata, è a carico del richiedente che deve realizzarla e rendicontarla, anche se non gli verrà riconosciuta; il richiedente con la domanda di sostegno rende dichiarazione di accollo delle spese eccedenti l'importo di finanziamento accordato.

Si precisa che, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 41 paragrafo 9, il sostegno di cui alle Sottomisure 1 e 2 del presente Bando non può essere concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

Tutte le spese devono essere rendicontate entro 18 mesi dall'emissione del provvedimento di concessione.

5.1 Categorie di spese ammissibili al finanziamento

Si riporta l'elencazione delle spese ammissibili:

Relativamente alla sottomisura 1, in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Reg. UE n. 531/2015 la spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- a) Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio (alette stabilizzatrici) e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito. In tale voce è ricompresa la sostituzione di scafi in legno con altri in vetroresina a patto che sia dimostrato che il nuovo scafo produca un attrito minore e sia costruito con materiale atossico; a tal fine è richiesta una dichiarazione da parte di uno degli enti di classifica (nota ARES (2018) 4242798 del 14/08/2018)¹²;
 - mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo (pilota automatico) e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteo marine;
 - prove in vasca idrodinamica.
- b) Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
- eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari. Nell'ambito di tale voce di spesa non è ricompresa la sostituzione del motore, ma esclusivamente gli elementi in grado di generare energia da fonti rinnovabili per alimentare i motori;
 - eliche di prua;
 - conversione di motori ai biocarburanti. In tale voce sono ricompresi lavori ed attrezzature per convertire un motore ad uno che utilizza il biocarburante;
 - econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- c) Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi (finalizzata al risparmio energetico);
 - modifiche degli attrezzi da traino (finalizzate al risparmio energetico);
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;
- d) Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
- investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m (non è consentito l'aumento della capacità di stivaggio del pescato);

¹² Si chiarisce che la sostituzione dello scafo in legno, benché necessiti di rilascio di nulla osta per nuova costruzione da parte del Ministero per la Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, non può in nessun modo configurarsi come la sostituzione di una o più imbarcazione in legno con un'altra in VTR; l'intervento ammesso deve configurarsi come la mera sostituzione del solo guscio (scafo esterno privo di qualsiasi allestimento quali: cabina, coperta, impianti, serbatoi, bitte, ringhiere, stive etc) di una imbarcazione in legno con uno in VTR allo scopo di ridurre l'attrito; pertanto l'ipotesi prospettata di sostituire due scafi in legno con uno in VTR non è spesa ammissibile.

- investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo (ad esempio, scambiatore di calore per i servizi di bordo).

Relativamente alla sottomisura 2, la spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare le seguenti categorie:

- acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dal presente bando di misura;
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Segue una lista indicativa delle altre spese ammissibili:

- le spese necessarie e collegate direttamente all'installazione degli elementi previsti nel presente paragrafo
- spese generali (costi generali e costi amministrativi), con i limiti specificati nel presente bando.

5.2 Spese non ammissibili al finanziamento

In ogni caso non sono ammissibili al finanziamento le spese di seguito indicate; l'elencazione ha carattere vincolante:

- costi di manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);

- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal finanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (art. 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo, nei casi in cui il beneficiario non riesca a recuperarla secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

5.3 Disposizioni specifiche in materia di ammissibilità della spesa

Con riferimento alla disciplina delle spese ammissibili al finanziamento, si riportano, nei paragrafi successivi, disposizioni vincolanti afferenti a particolari categorie di spesa.

La disciplina sul riconoscimento della spesa al finanziamento è stata dettata con D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE", e con le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'AdG nazionale, nonché con le Disposizioni Attuative parte A – Generali, e dalle Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e con le FAQ, adottate dall'AdG nazionale; ad essi si rinvia per quanto non previsto dal presente bando.

5.3.1 Lavori

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa ai lavori, come di seguito illustrata.

Al momento della domanda, la progettazione dei lavori deve essere di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'opera.

Le spese per lavori sono ammesse nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Campania, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da

apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare offerte, sulla base del computo metrico, ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Queste devono riportare, per ciascuna voce di spesa, un prezzo non superiore a quello di riferimento del Prezzario Regionale, nonché il totale complessivo, e il ribasso in percentuale su tale somma, ferma restando la possibilità di indicare lo sconto specifico su singole voci di spesa, oltre alla tempistica di realizzazione, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Non sono soggetti al limite previsto per i "Nuovi Prezzi" i manufatti monoblocco prefabbricati, o i manufatti in genere, che per le loro particolari caratteristiche non sono espressamente indicati nel Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Campania; in tal caso, il computo metrico estimativo può essere sostituito da una quantificazione "a corpo". L'importo di dette opere è inteso comprensivo di tutti gli oneri di realizzazione delle opere di fondazione, del trasporto, della posa in opera, e di ogni elemento strutturale anche prefabbricato e/o realizzato in calcestruzzo armato precompresso, nonché di ogni altro elemento necessario alla completa realizzazione fisica e funzionale dell'opera. Il bene deve essere congruo all'operazione, e il prezzo deve essere congruo al bene. Tutto questo deve essere supportato da regolare perizia asseverata del tecnico progettista debitamente datata, timbrata e sottoscritta.

Nell'acquisto "a corpo" il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare preventivi sulla base della quantificazione, ad almeno tre (3) diversi operatori economici. I preventivi devono riportare la dettagliata indicazione delle dimensioni, e delle caratteristiche dell'opera prefabbricata (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, etc.), nonché dei tempi di consegna, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Tutti gli operatori economici contattati per offerte e preventivi, devono essere regolari, specializzati e qualificati, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

5.3.2 Forniture di beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previa presentazione di almeno tre (3) preventivi di spesa per singolo bene o servizio, fornite da altrettante ditte. Ognuno di essi deve riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;

- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Circa l'acquisto di beni con formula leasing si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 22/2018, in particolare dell'art. 19, e delle "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020", adottato dall'AdG nazionale, in particolare al punto 7.1.1.11.

5.3.3 Spese generali

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle spese generali, come di seguito illustrata.

Le spese generali, per lo più costi amministrativi e generali, sono spese collegate all'operazione e necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione. Se ne fornisce una lista indicativa e non esaustiva:

1. spese per la tenuta del conto corrente dedicato all'operazione;
2. costi della garanzia fidejussoria;
3. spese per l'informazione e la pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020;
4. spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo di opere, di impianti, ecc.;
5. spese per consulenze tecniche, finanziarie, e legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, spese per contabilità o audit, sempre che siano chiaramente e direttamente connesse all'operazione, e necessarie per la sua preparazione e/o realizzazione.

Non sono ammissibili al finanziamento i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, costi per fornitura di energia, gas, acqua, e servizi telefonici, spese per riscaldamento, relativi canoni e spese di manutenzioni, spese di personale dipendente, e spese per attrezzature di ufficio come carta, fotocopie, ecc.).

I costi di apertura del conto corrente dedicato all'operazione, se non evidenziati nel conto corrente stesso, dovranno essere attestati dall'Istituto di credito presso il quale è stato acceso lo specifico conto.

Le spese generali sono quantificate forfetariamente; il loro importo non può essere superiore alla somma del limite massimo del 12% del totale delle spese riferite ai lavori, e del limite massimo del 7% del totale delle spese riferite agli acquisti, forniture e servizi.

Gli incarichi professionali devono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente¹³, a professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento, ove presenti, esterni ed indipendenti rispetto all'impresa richiedente, e che abbiano reso il preventivo di cui sotto.

Gli incarichi professionali devono essere conferiti previa presentazione di almeno tre (3) preventivi di spesa anteriori alla stipula del contratto/lettera di incarico. I preventivi devono essere resi per iscritto, devono essere comparabili, e devono dettagliare la prestazione professionale nonché il prezzo; l'incarico deve essere conferito per iscritto (contratto, lettera di incarico, ecc.).

La spesa che verrà riconosciuta sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente. Si precisa che non saranno rendicontabili le spese per incarichi professionali mancanti dei preventivi.

La documentazione della selezione per gli affidamenti degli incarichi dovrà essere trasmessa prima della liquidazione delle relative spese; **quella per la selezione del tecnico incaricato della progettazione deve essere presentata con la domanda di ammissione al finanziamento.**

Nel caso di progetti in cui coesistono differenti discipline, la progettazione, la direzione dei lavori e l'eventuale collaudo, dovranno essere affidati a professionisti, o loro associazioni multi-disciplinari, che possiedono tutte le necessarie competenze.

In ogni caso l'affidamento degli incarichi professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

I professionisti incaricati sono tenuti alla sottoscrizione delle relazioni tecniche specialistiche, perizie e stime, e ogni ulteriore asseverazione, prevista nel bando e relativi allegati. La documentazione richiesta ai fini della domanda o ai fini della realizzazione dell'operazione, quale prestazione di un professionista, deve essere resa e sottoscritta da tecnici a tanto abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali, ove presenti.

5.3.4 Spese sostenute prima della pubblicazione del bando

Per il riconoscimento delle spese sostenute nel periodo compreso dal 25/11/2015 (data di approvazione del PO FEAMP Italia da parte della Commissione Europea) e la data di pubblicazione del bando, il richiedente deve comprovare dette spese, e di averle sostenute in modo conforme alle disposizioni del presente bando, e alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del documento di "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" adottato con DDR n. 28 del 01/03/2019 consultabile sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al FEAMP 2014/2020, all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, nel box dedicato alla "Documentazione Ufficiale".

6 Variazioni, verifiche, e concessione

6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Prima dell'approvazione della graduatoria definitiva dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, più in generale, vantaggi per il richiedente, bensì ne possono determinare la sola diminuzione o l'inammissibilità.

¹³ D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e ss.mm.ii.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di concessione del finanziamento

L'istruttoria delle domande pervenute è avviata dopo la data di scadenza del Bando di Misura.

Al richiedente, viene data comunicazione dell'avvio e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'operazione al finanziamento il Responsabile può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

L'istruttoria per l'ammissibilità della domanda, si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando. Dell'esito dell'istruttoria, eventuali cause di inammissibilità, relativo punteggio, e termini e modalità per l'istanza di riesame, viene data comunicazione al richiedente, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e delle acquisizioni delle certificazioni, in attesa di riscontro.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per la domanda di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

La Graduatoria regionale di merito è adottata con provvedimento formale dal Responsabile di Misura; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo web: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dall'UOD competente e notificato al Beneficiario, con richiesta di accettazione.

DISPOSIZIONI FINALI

7 Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia

Il presente bando è integrato con le "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", adottato con DDR n. 28 del 01/03/2019 (Versione 4 - BURC n. 12 del 04/03/2019), e consultabile sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al FEAMP 2014/2020, all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, nel box dedicato alla "Documentazione Ufficiale".

Detto documento disciplina, in particolare, il riconoscimento delle spese già sostenuta, il regime dell'intensità dell'aiuto, le procedure che il Beneficiario deve seguire nella realizzazione dell'operazione, e gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione, e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando.

Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando specifico di Misura. Nell'eventualità di un conflitto tra le "Disposizioni comuni" e le disposizioni del presente Bando specifico di Misura, prevalgono queste ultime.

8 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale¹⁴.

In particolare, il Manuale del RAdG disciplina i procedimenti interni di attuazione del PO FEAMP Campania 2014/2020. Il Manuale è soggetto a revisioni; la versione revisionata disciplina il compimento di atti e provvedimenti, il cui perfezionamento avviene successivamente alla sua entrata in vigore, relativi tanto a procedimenti non ancora avviati quanto a procedimenti già in corso (par. 18.2 del Manuale). In ogni caso, l'eventuale contrasto tra disposizioni del Manuale e disposizioni di un Bando prevale quest'ultimo (par. 18.3 del Manuale).

Si ricorda, infine, che il provvedimento di concessione del finanziamento può dettare ulteriori disposizioni, e porre ulteriori obblighi in capo al Beneficiario, relativi alla fase di realizzazione e di stabilità dell'operazione.

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di sostegno presentate.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione delle "Disposizioni comuni", e del Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, di accettarli, e di impegnarsi alla loro osservanza in caso di concessione di finanziamento.

Con la domanda di sostegno, il richiedente da atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) all'Amministrazione questa non può erogare il sostegno.

Con la domanda di sostegno il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, resa dall'Amministrazione al paragrafo 10 delle "Disposizioni comuni".

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

¹⁴ Si richiama in proposito la nota 2.

DOCUMENTAZIONE

9 Documentazione a corredo dell'istanza

9.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

| | Documento |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante; |
| 2. | <i>(eventuale)</i> Dichiarazione di accollo delle spese eccedenti il sostegno concesso (modello in calce all'allegato 1). |
| 3. | <i>(in caso di richiedente persona giuridica)</i> Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.); |
| 4. | Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto); |
| 5. | Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma; |
| 6. | Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione. |
| 7. | <i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dall'armatore non proprietario)</i> Formale autorizzazione del/i proprietario/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli; |
| 8. | <i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà)</i> Formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli; |
| 9. | <i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario/i non armatore)</i> Formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda; |
| 10. | <i>(in casi di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale della licenza di navigazione; |
| 11. | <i>(in casi di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale della licenza di pesca; |
| 12. | <i>(in casi di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale dell'estratto matricolare (o del registro NN.MM.GG); |
| 13. | <i>(in caso di interventi su imbarcazioni superiori a 12 ft)</i> Lay-out dell'intervento mediante elaborato planimetrico in scala, con relazione tecnica di dettaglio riportante l'elenco dei macchinari e attrezzature esistenti e di quelli da acquistare. |
| 14. | <i>(ad eccezione delle ditte individuali ovvero del proprietario)</i> Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <i>(ad eccezione delle ditte individuali ovvero del proprietario)</i> Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate |
| 16. | <i>(per gli interventi la sostituzione del motore di cui alla sottomisura 2 del paragrafo 1.2)</i> Certificazione ufficiale del/i motore/i oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 40 par. 2 del Reg. (CE) n. 1224/2009, oppure documenti di verifica attestanti che la coerenza dei dati relativi alla potenza dei motori interessati dall'istanza di finanziamento è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009, e che il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca; |
| 17. | <i>(per gli interventi la sostituzione del motore di cui alla sottomisura 2 del paragrafo 1.2)</i> Documentazione ufficiale attestante che la riduzione di capacità richiesta in kW, oggetto della domanda di sostegno, è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione. Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del sostegno; |
| 18. | Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio; - <i>(per gli interventi la sostituzione del motore di cui alla sottomisura 2 del paragrafo 1.2)</i> il peschereccio oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca⁶ di cui all'art. 22 par. 2 – Reg. (UE) 1380/2013) ha dimostrato equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui tale segmento dispone. |
| 19. | Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini del controllo antimafia |
| 20. | Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi ai fini del controllo antimafia |
| 21. | <i>(in caso di lavori)</i> Progetto esecutivo completo, corredato di perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni "Nuovo Prezzo" determinato; Documentazione completa delle offerte per lavori su Computo metrico; perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni quantificazione "a corpo"; Documentazione completa dei preventivi per lavori "a corpo". |
| 22. | Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi; relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso; |
| 23. | Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.). |
| 24. | Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; |
| 25. | Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; |
| 26. | <i>(eventuale)</i> Documentazione relativa alle spese sostenute prima della domanda di sostegno. |
| 27. | Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire; |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | Supporto magnetico (CD) contenente copia di tutta la documentazione di cui si compone l'istanza registrata in file non modificabili aventi estensione .pdf (salvo inoltro dell'istanza a mezzo pec); |
| 29. | (eventuale) Documentazione relativa alla richiesta di nulla osta al MiPAAFT, ovvero copia del Nulla Osta rilasciato dal MiPAAFT, per la sostituzione dello scafo. |

9.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>:

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato 2 – Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista.